

TAR CAMPANIA: RICORSO CONTRO CONCORSI INTERNI AD UN ENTE LOCALE

RICORSO CONTRO ESITO DI CONCORSO INTERNO PER PROGRESSIONE VERTICALE DIPENDENTI DI ENTE LOCALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA'

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 25.3.2002, n.242; Pres. Guadagno, Est. D'Angelo.

E' inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso al giudice amministrativo contro l'esito di concorso interno per la progressione verticale di dipendenti di Ente Locale.

Infatti, dopo la privatizzazione del pubblico impiego, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 68, co.1, del DLGS 29/93 (ora art.63 del T.U: n.165/2001), tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino all'estinzione, compresa ogni fase intermedia relativa a qualsiasi vicenda modificativa, anche se finalizzata alla progressione in carriera e realizzata attraverso una selezione di tipo concorsuale.

(Omissis)

F A T T O

Con ricorso notificato il 29.03.2001 e depositato il 30.03.2001 la parte ricorrente, dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, espone di aver partecipato al corso-concorso indetto con delibera di G.P. n.226/2000, cosi' come modificata dalla successiva n.888/2000, per il passaggio dalla categoria C2 alla categoria D1.

Le citate delibere, nel prevedere il passaggio di categoria (progressione verticale), hanno individuato i criteri per la modalita' di accesso, per la valutazione dei titoli e la relativa procedura.

Alla conclusione del corso, la commissione, anziche' proporre una graduatoria permanente in base alla valutazione dei titoli e ad un esame orale, ha invece approvato e pubblicato all'albo i risultati della citata graduatoria finale del corso-concorso, nella quale la parte ricorrente non e' risultata collocata in posizione utile.

Di tali atti la stessa ha quindi dedotto l'illegittimita' per i seguenti motivi:

- 1) violazione e falsa applicazione: art.117 Cost. - artt.1 lettera C) e 36 d.lgs.n29/93 - art.39 legge n.449/97 - art.2 e seg. CCNL - artt. 61, 63, 94 e 97 del Regolamento degli uffici e servizi - artt.4,5,6,e 7 regolamento definizione criteri progressione verticale - bando di concorso;
- 2) eccesso di potere - sviamento - illogicita' dei criteri - carenza nesso consequenzialita' - arbitrarieta' - ingiustizia grave e manifesta - disparita' di trattamento - motivazione incongrua.

Si e' costituito in giudizio il controinteressato e la resistente Provincia, la quale ha chiesto preliminarmente la declaratoria d'improponibilita' del ricorso ed in subordine la sua reiezione.

La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all'udienza del 13.12.2001

.

DIRITTO

La ricorrente, dipendente dell'Amministrazione provinciale di Avellino, impugna una serie di provvedimenti con i quali la stessa Amministrazione ha espletato la procedura relativa ai corsi - concorsi per la progressione di carriera del proprio personale.

In particolare, deduce l'illegittimità della graduatoria finale del corso - concorso relativo al passaggio dalla categoria C2 (nella quale è collocata) alla categoria D1 nonché la determina con cui è stata inquadrata la parte controinteressata.

Preliminarmente, tuttavia, l'Amministrazione resistente eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a quanto prospettato dalla ricorrente, sostenendo che la suddetta procedura concorsuale, in quanto riservata al personale in servizio, non può essere ricompresa nella devoluzione che l'art.68, comma 4, del d.lgs. n.29/93 fa alla giurisdizione amministrativa delle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti nelle pubbliche amministrazioni.

I concorsi per la progressione interna hanno, infatti, come presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro già instaurato con la Pubblica amministrazione e sono quindi oggetto della giurisdizione del giudice ordinario.

Il Collegio ritiene fondata tale eccezione, che peraltro riguarda un profilo rilevabile d'ufficio.

Dopo la privatizzazione del pubblico impiego, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art.68, comma 1, del d.lgs. n.29/93 (ora art. 63 del T.U.n.165/2001), tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino all'estinzione, compresa ogni fase intermedia relativa a qualsiasi vicenda modificativa, anche se finalizzata alla progressione in carriera e realizzata attraverso una selezione di tipo concorsuale.

Permane invece, in via residuale, una riserva alla giurisdizione amministrativa, ai sensi del comma 4 del citato art.68, delle controversie relative alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione.

Ne consegue che, come nel caso di specie, sono sottratte alla giurisdizione amministrativa non solo le controversie concernenti le selezioni effettuate all'interno di categorie di personale già dipendente della Pubblica amministrazione, ma anche le controversie nelle quali la res litigiosa riguardi atti successivi alla approvazione della graduatoria definitiva con cui si concludono le operazioni selettive (cfr. Cass. Civ. SSUU n.128 del 22.3.2001 e n.7859 dell'11.6.2001 - TAR Lazio, Sez. I bis, n.8838 del 26.10.2001, TAR Salerno, Sez. I, ord. n. 166/2002).

D'altra parte, anche l'ordinanza della Corte Costituzionale n.2 del 4.1.2001 (che dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine al citato art.68), richiamata dalla ricorrente ai fini della devoluzione al giudice amministrativo della presente controversia, non sembra costituire un'argomentazione per discostarsi dalla suddetta interpretazione del giudice competente a stabilire il riparto tra le giurisdizioni (cfr. in particolare la citata Cass.Civ. n.7859/2001 che esamina, successivamente all'ordinanza della Corte Costituzionale, un regolamento di giurisdizione).

Peraltro, il caso preso in esame dalla Corte Costituzionale riguarda una fattispecie diversa, cioè un concorso per il personale già in servizio cui potevano partecipare anche soggetti non dipendenti dalla pubblica amministrazione.

Per le ragioni sopra esposte il ricorso va dichiarato improponibile per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

(Omissis)